

Certificato veterinario per bestiame da macello

Valutazione della salute, dell'idoneità al trasporto e prospettiva di idoneità al consumo

Azienda di provenienza	n. BDTA:						
Cognome, nome, luogo:							
Specie animale	<input type="checkbox"/> bovino	<input type="checkbox"/> maiale	<input type="checkbox"/> equide	<input type="checkbox"/> pecora	<input type="checkbox"/> capra	<input type="checkbox"/> altro	
Identificazione dell'animale	n. BDTA-MA (completo):				Data di nascita:		
Anamnesi dettagliata - motivo della macellazione							

Valutazione dello stato di salute / sintomatologia

Stato generale	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità	temp. rettale			
Stato di nutrizione / pulizia / pelle	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità	immobilità da:			
Apparato di sostegno e motorio	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità	sintomatologia esistente da:			
Organi cardiocircolatori e respiratori	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità	veterinario coinvolto la prima volta il:			
Organi digestivi	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità				
Organi uretrali e sessuali	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità				
Sintomi del sistema nervoso (senza sospetto di BSE)	<input type="checkbox"/> senza criticità	<input type="checkbox"/> con criticità				
Sintomatologia / sospetto BSE	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	quale:			
Sospetto di epizoozia clinica	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	quale:			
Descrizione dei referti clinici						

Trattamento con medicamenti per i quali il termine di attesa non è scaduto

Data / ora	medicamenti e modalità di somministrazione (i.v./i.m./s)	Termini d'attesa	Data di liberazione

Valutazione dell'idoneità al trasporto e prospettiva dell'idoneità al consumo

<input type="checkbox"/> Trasporto senza condizioni	entro il: (data / ora)			
<input type="checkbox"/> Trasporto con particolari precauzioni (più risposte possibili)	ulteriori disposizioni			
<input type="checkbox"/> Macello sito nelle vicinanze, quale:				
<input type="checkbox"/> Trasporto / macellazione entro (in ore):				
<input type="checkbox"/> Trasporto singolo	<input type="checkbox"/> separato	<input type="checkbox"/> lettiera profonda		
<input type="checkbox"/> Non idoneo al trasporto (più risposte possibili)				
<input type="checkbox"/> Stordimento e dissanguamento nell'azienda di provenienza (persona esperta)	Firma detentore di animali			
<input type="checkbox"/> Stordimento / dissanguamento o abbattimento entro (in ore):	conferma di aver preso atto dell'istruzione			
<input type="checkbox"/> Trasferimento della carcassa entro 90 min. nel macello				
<input type="checkbox"/> Abbattimento / eutanasia e smaltimento (senza prospettiva d'idoneità al consumo)				

Classificazione del veterinario destinata al controllore delle carni

<input type="checkbox"/> Necessario il controllo degli animali da macello da parte del veterinario ufficiale nel macello (norma, spiegazione vedi retro)	<input type="checkbox"/> Il certificato è considerato quale controllo degli animali da macello
(possibile solo in caso di emergenza; spiegazione vedi retro)	

Data	Orario	Nome e timbro / firma veterinario
Questo documento va compilato e firmato dal veterinario dell'effettivo. Va allegato al certificato d'accompagnamento, presentato al controllore delle carni e conservato nel macello insieme al certificato d'accompagnamento.		
Numero tel.		

Spiegazioni relative al certificato a destinazione del detentore di animali e del veterinario

1. Scopo del certificato veterinario per gli animali da macello

In caso di animali malati o rimasti vittima di un incidente, il certificato veterinario è inteso a dare certezza ai detentori di animali riguardo alla probabile utilizzabilità della carcassa e all'ammissibilità, dal punto di vista della protezione degli animali, del trasporto per la macellazione. Il certificato riporta anche informazioni importanti per il controllore delle carni.

Le decisioni veterinarie specialistiche documentate sulla base del certificato e la loro attuazione costituiscono una prova che il detentore di animali nonché il veterinario e infine anche il trasportatore hanno agito correttamente.

2. Contenuto del certificato veterinario per gli animali da macello

Se animali sono malati o sono rimasti vittima di incidenti, il detentore di animali coinvolge il veterinario al fine di accertare le possibilità di trattamento oppure se vi è incertezza riguardo all'utilizzabilità dell'animale a scopi alimentari o all'idoneità al trasporto¹.

Se l'animale non deve o non può essere curato e non vi sono possibilità che la carne sia idonea al consumo, un trasporto non è più ammissibile e l'animale deve essere abbattuto sul posto.

Se vi è la possibilità che la carne sia idonea al consumo, il veterinario valuta e documenta lo stato di salute e il trattamento dell'animale per il controllore delle carni nonché la misura in cui un trasporto è ancora sostenibile dal punto di vista della protezione degli animali e le precauzioni da adottare. Vi rientra anche la decisione riguardo alla sussistenza di una situazione di emergenza, alla macellazione immediata dell'animale e al fatto se il certificato possa sostituire il controllo degli animali da macello.

Il veterinario rilascia il certificato compilato in ogni sua parte e in modo veritiero dopo aver effettuato una visita veterinaria. Egli non è autorizzato a rilasciare alcuna attestazione basandosi esclusivamente sulle indicazioni fornite dal detentore di animali. Con la propria firma il detentore di animali conferma di aver preso atto, in vista dell'attuazione, delle istruzioni riguardo a come occorra procedere con l'animale dal punto di vista protezione degli animali.

3. Indicazioni riguardo al corretto impiego del certificato veterinario per gli animali da macello

Il certificato veterinario per gli animali da macello non sostituisce il certificato d'accompagnamento. Sul certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa il detentore di animali deve inoltre indicare che l'animale è malato o è rimasto vittima di un incidente. Oltre a ciò, anche il numero 4 (conferma che l'azienda è indenne da epizoozie) e il numero 5 (conferma relativa all'utilizzo di medicamenti) devono essere compilati dal detentore di animali stesso.

4. Istruzioni per la macellazione di animali malati e con altri problemi fisici (macellazione sanitaria)

Rientrano in questa categoria tutti gli animali con malattie croniche (ad es. malattie croniche degli unghioni, mastiti croniche, dimagrimento, ascessi). Con riguardo a questi animali è opportuno che il veterinario annoti per iscritto lo stato di salute ed eventuali terapie effettuate (informazioni aggiuntive facoltative per il controllore delle carni). Vengono inoltre determinati il trasporto accettabile (distanza, precauzioni, ecc.) e la data di macellazione. Il certificato serve anche al trasportatore quale istruzione per garantire che il trasporto sia conforme alla protezione degli animali. Inoltre il certificato veterinario segue l'animale insieme al certificato d'accompagnamento e viene consegnato al controllore delle carni. Esso non sostituisce il controllo degli animali da macello da parte del veterinario ufficiale nell'azienda di macellazione. Di norma le macellazioni sanitarie sono pianificabili.

5. Istruzioni per macellazioni d'urgenza

Questo tipo di macellazione interessa animali rimasti vittima di incidenti o affetti da una malattia acuta i quali per ragioni di protezione degli animali devono essere abbattuti rapidamente e per i quali vi è una prospettiva di idoneità al consumo e perciò devono essere macellati d'urgenza. Rientrano in questo tipo di macellazioni d'urgenza le macellazioni che non sono pianificabili e che devono avvenire senza indugio (entro qualche ora; ad es. disturbi alla nascita, prolasso uterino, fratture, dislocazione dell'abomaso). Solo in questi casi eccezionali la presente attestazione sostituisce lo svolgimento di un controllo degli animali da macello da parte del veterinario ufficiale nell'azienda di macellazione conformemente all'art. 27 OMCC.

In caso di macellazioni d'urgenza l'idoneità al trasporto degli animali deve sovente essere negata. In questi casi lo stordimento e il dissanguamento devono avvenire presso l'effettivo di origine per mano di una persona esperta (ad es. macellaio o detentore di animali formato e pratico). In seguito gli animali devono essere portati in un'azienda di macellazione vicina.

Se non è possibile procedere all'eviscerazione entro 90 minuti e se la carne è destinata all'alimentazione umana, è necessario effettuare un'analisi microbiologica delle carni (art. 10 OlgM).

Gli animali in agonia o gli animali per i quali non vi è prospettiva di idoneità al consumo devono essere abbattuti senza indugio nell'azienda di origine e devono essere smaltiti.

Occorre osservare le istruzioni particolari del Servizio veterinario cantonale concernenti l'informazione e l'organizzazione.

6. Indicazioni in caso di sospetto di epizoozia (ad es. BSE)

Qualora sulla base di referti clinici e diagnosi formulate dal veterinario dell'effettivo sussista un sospetto di epizoozia (ad es. BSE), tale sospetto deve essere comunicato senza indugio all'ufficio veterinario competente. Fino alla decisione da parte dell'ufficio veterinario vige un divieto di macellazione.

7. Presupposti per il macello

Il macello deve disporre di un'infrastruttura idonea per l'accettazione di animali malati e rimasti vittima di incidenti, in particolare per il caso in cui l'animale si distenda durante il trasporto.

¹ Riguardo all'idoneità al trasporto cfr. «Informazioni tecniche – Protezione degli animali: Quando un animale da reddito è idoneo al trasporto?», USAV, 04.09.2015. Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni (art. 155 cpv. 1 e 2 OPAn). In relazione alla macellazione, il trasporto è sostenibile soltanto se vi è la possibilità che la decisione di idoneità al consumo sia positiva.